



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati

dott.ssa Clotilde Parise

Presidente

dott.ssa Elena Rossi

Consigliere relatore

dott. Enrico Schiavon

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 149/2026 promossa

da

Parte_1 (P. Iva *P.IVA_1*),

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettivamente [REDACTED]

[REDACTED] presso lo studio del difensore;

appellante

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1*),

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*),

Controparte_3 (C.F. *C.F._3*),

rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED] sito a [REDACTED] (VE), [REDACTED]

appellati

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5713/2025 del Tribunale di Venezia

Conclusioni delle parti

Per l'appellante

Conclusioni depositate il 23 giugno 2026

In ossequio al contenuto dell'ordinanza con la quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 24 giugno 2026, la difesa dell'appellante principale dichiara di accettare la proposta della Corte. Nell'ipotesi in cui la proposta giudiziale non fosse accettata dai convenuti appellati, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni di cui alla citazione di appello anche in via istruttoria.

Conclusioni depositate il 14 luglio 2026

Tanto premesso, la Corte di Appello, nel provvedimento del 25 giugno 2026, a pag. 2 dava conto del fatto che gli appellati formulavano ulteriori precisazioni concernenti:

- L'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado;*
- Le modalità di esecuzione dell'accordo, con particolare riguardo ai termini e alle modalità di pagamento delle somme dovute.*

Richiamato per il resto il contenuto di quanto sopra evidenziato:

*-si conferma che l'obbligo di pagamento della tassa di registro della sentenza di primo grado ricade su **Pt_1** ;*

*-si conferma la disponibilità di **Parte_1** (anche tramite il proprio Assicuratore) al pagamento degli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione della Corte di Appello.*

Per gli appellati

Conclusioni depositate il 22 giugno 2026

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori, in caso di accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c. da parte di tutte le parti costituite, chiedono che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia voglia:

Recepire l'accordo conciliativo intercorso tra le parti nei termini sopra dettagliati, modificando parzialmente la sentenza n. 5713/2025 del Tribunale di Venezia

limitatamente al danno biologico terminale, rideterminato in € 42.000,00 complessivi, confermando nel resto ogni altra statuizione patrimoniale, non patrimoniale e sulle spese del primo grado;

Dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi delle vigenti disposizioni di rito, dando atto della rinuncia reciproca ai motivi di gravame in compatibili con la proposta;

Dichiarare l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, come da proposta della Corte;

Dichiarare espressamente che l'onere dell'imposta di registro della sentenza di primo grado n. 5713/2025 grava in via esclusiva sull'

Parte_1

[...] ai sensi degli artt. 59, co. 1, lett. d) e 60, co. 2 del D.P.R. n. 131/1986, con esonero degli appellati da qualsiasi obbligo di pagamento o rivalsa. Si chiede che la presente nota venga considerata quale espressa manifestazione di volontà finalizzata alla definizione conciliativa della causa all'udienza cartolare del 24 giugno 2026.

Fatto e ragioni della decisione

1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., proposto all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.,

CP_1

CP_2

[...] e Controparte_3, rispettivamente coniuge e figli di

Persona_1

[...] convenivano in giudizio l'

Parte_1

chiedendone la

condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti sia iure proprio, sia iure hereditatis in conseguenza del decesso del congiunto. In particolare, gli attori deducevano che il paziente, a seguito di accesso in pronto soccorso per sintomatologia compatibile con evento ischemico cerebrale, era stato sottoposto a un percorso diagnostico tardivo e inadeguato, con conseguente perdita della possibilità di effettuare tempestivamente terapia trombolitica, e che, nel corso del successivo ricovero, aveva contratto plurime infezioni nosocomiali, tali da determinare lo shock settico che ne aveva causato il decesso.

Sulla base di tali allegazioni gli attori domandavano l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e il risarcimento dei danni, quantificati, quanto al danno iure hereditatis, in complessivi euro 1.470.000,00, e, quanto ai danni iure proprio, in somme differenziate per ciascun congiunto, a titolo di danno parentale e patrimoniale, oltre accessori.

1.2. Si costituiva in giudizio l' Pt_1 convenuta, contestando integralmente le domande attoree sia nell'an debeatur, sia nel quantum debeatur. In via preliminare eccepiva l'inammissibilità del rito sommario e chiedeva la conversione, nonché la prescrizione delle domande iure proprio, la carenza di legittimazione attiva degli attori per le pretese iure hereditatis e la nullità parziale della consulenza tecnica espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.

Nel merito, l' Pt_1 negava la sussistenza di errori diagnostici, contestava il nesso di causalità tra la condotta sanitaria e il decesso del paziente e sosteneva la correttezza delle cure prestate, deducendo inoltre che le infezioni contratte fossero compatibili con le condizioni cliniche del paziente e con la natura delle terapie intensive praticate.

2. Con sentenza n. 5713/2025, il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda attorea, ritenendo accertata la responsabilità della struttura sanitaria per il decesso del paziente.

Il Giudice di primo grado, fondando la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, riteneva sussistente il nesso causale tra la condotta sanitaria e l'evento morte, individuato nella concatenazione tra errore diagnostico iniziale e infezioni nosocomiali contratte durante il ricovero, con particolare riferimento allo shock settico da *Klebsiella pneumoniae* quale causa diretta del decesso.

Quanto al danno, il Tribunale procedeva alla liquidazione sia delle voci iure hereditatis, sia di quelle iure proprio, riconoscendo il danno terminale, il danno da perdita del rapporto parentale e il danno patrimoniale, quantificando le somme dovute in euro 673.459,00 in favore della coniuge e in euro 412.079,00 ed euro

420.079,00 in favore dei figli, oltre interessi compensativi e interessi legali dalla decisione.

3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l' *Parte_1* [...], formulando plurimi motivi di gravame.

In particolare, l'appellante ha censurato:

- l'erroneo accertamento della responsabilità e del nesso causale;
- l'erronea liquidazione del danno biologico terminale;
- l'eccessiva quantificazione del danno parentale;
- l'erronea determinazione del danno patrimoniale.

L' *Pt_1* ha chiesto, altresì, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

3.1 Con ordinanza resa in sede cautelare, depositata in data 21 maggio 2026, la Corte ha accolto parzialmente l'istanza, rilevando che il motivo relativo alla quantificazione del danno terminale presentava profili di apprezzabile fondatezza, mentre gli ulteriori motivi non apparivano assistiti da adeguato fumus.

In conseguenza di tale valutazione, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza limitatamente alla parte eccedente l'importo di euro 42.000,00 liquidato a titolo di danno biologico terminale, con conferma nel resto dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata.

3.2. Con ordinanza, depositata il 23 maggio 2026, il Consigliere istruttore, valutato lo stato del processo e la parziale fondatezza del gravame limitatamente alla quantificazione del danno terminale, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., ha proposto alle parti di definire la controversia nei seguenti termini:

- rideterminazione del danno terminale nella misura di euro 42.000,00, oltre interessi nella misura disposta nella sentenza impugnata (pag. 10);
- rinuncia ai motivi di appello nella parte incompatibile con la presente proposta;
- integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

Successivamente, in vista dell'udienza del 24 giugno 2026, fissata per verificare l'esito della proposta, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla stessa.

L'Azienda appellante, con note difensive depositate per l'udienza del 24 giugno 2026, ha comunicato espressamente l'accettazione della proposta formulata dal Consigliere istruttore.

Con note depositate il 22 giugno 2026 gli appellati *CP_1*, *CP_2* [...] e *Controparte_3* hanno dichiarato di accettare la suddetta proposta ma, nel manifestare la propria integrale adesione, hanno formulato delle precisazioni rispetto al contenuto della proposta, concernenti l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado e le modalità di esecuzione dell'accordo, con particolare riguardo ai termini e alle modalità di pagamento delle somme dovute.

Pertanto, con ordinanza depositata il 25 giugno 2026, il Consigliere istruttore, rilevato che tali ulteriori precisazioni non risultavano incluse nella proposta conciliativa originariamente formulata, né risultava che su di esse si fosse formata una concorde manifestazione di volontà tra le parti, ritenendo che ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere fosse necessario accertare la sussistenza di un accordo pieno e univoco tra le parti in ordine al contenuto della definizione conciliativa della controversia e che le precisazioni introdotte dalla parte appellata, incidendo su profili non espressamente contemplati nella proposta conciliativa, richiedessero una esplicita presa di posizione della controparte, al fine di verificare se le stesse fossero condivise e quindi ricomprese nell'accordo delle parti, ha rinviato il procedimento all'udienza del 15 luglio 2026 al fine di consentire alla parte appellante di manifestare la propria posizione in ordine alle suddette precisazioni.

Con note depositate il 14 luglio 2026 l' *Parte_1*, dopo avere richiamato le statuizioni della sentenza di primo grado e il contenuto della proposta, ha confermato che l'obbligo di pagamento della tassa di registro della sentenza di primo grado ricade su di essa e la sua disponibilità (anche tramite il proprio Assicuratore) al pagamento degli importi dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di estinzione della Corte di appello.

4. Ciò premesso, si osserva che, a seguito dell'accettazione della proposta conciliativa formulata dal giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., il giudizio può concludersi ex art. 309 c.p.c. per inattività delle parti, oppure con un verbale di conciliazione (che costituisce titolo esecutivo ex art. 185 c.p.c. e che richiede la procura speciale del difensore se manca la parte), oppure con una sentenza che prende atto dell'accordo e dichiara la cessazione della materia del contendere, oppure con una sentenza che accoglie le conclusioni congiunte delle parti.

Nella specie, come evidenziato, sia l'appellante, sia gli appellati hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del 23 maggio 2026.

Inoltre, nelle note depositate per l'udienza del 15 luglio 2026, l' *Pt_1* appellante ha aderito alle precisazioni formulate dagli appellati con riguardo all'onere dell'imposta di registro relativa alla sentenza di primo grado e alle modalità esecutive dell'accordo, venendo così a determinarsi una piena convergenza delle volontà delle parti sul contenuto dell'intesa conciliativa.

Pertanto, ritiene il Collegio che, stante l'accordo intervenuto tra le parti in causa a seguito della proposta conciliativa formulata dal Consigliere istruttore e considerato che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere.

4.1. Nulla deve disporsi in merito alle spese processuali del grado dal momento che la loro regolamentazione è stata oggetto dell'accordo stesso.

4.2 Non sussistono, inoltre, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

La norma, infatti, che ha natura *lato sensu* sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass n. 34025/2023 e n. 23175/2015), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la

declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.

P.Q.M.

La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo sulla presente controversia, dichiara cessata la materia del contendere.

Venezia, camera di consiglio del 16 luglio 2026

La Presidente

Clotilde Parise

Il Consigliere estensore

Elena Rossi